SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9.

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10.

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

91G0014-91G0015

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 435.

Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata per il triennio 1990-1992 la partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.

2. Le spese derivanti dalla partecipazione di cui al comma 1 gravano su un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 300 milioni annui per il triennio 1990-1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2045):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 12 gennaio 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 6 febbraio 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 maggio 1990 e approvato il 20 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4927):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 10 luglio 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 19 dicembre 1990.

91G0023

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 436.

Concessione di un contributo volontario al Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per la Cambogia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per la Cambogia, istituito il 20 aprile 1990, mediante la concessione di un contributo straordinario di L. 1.300.000.000.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a L. 1.300.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2423):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 7 agosto 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato l'8 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5242):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 6 dicembre 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 19 dicembre 1990.

91G0024

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 437.

Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce rossa internazionale a Ginevra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al finanziamento della costruzione del museo della Croce rossa internazionale a Ginevra mediante il versamento di un contributo di lire 400 milioni.

2. È altresì autorizzata la concessione di un contributo di lire 100 milioni in favore del Museo di Castiglione delle Stiviere.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3655):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 febbraio 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 16 marzo 1989, con pareri delle commissioni V, VII e XII.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 19 ottobre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1920):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 6 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16, 17 maggio 1990 e approvato, con modificazioni, il 23 maggio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 3655/*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 13 giugno 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 19 dicembre 1990.

91G0025

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 11.

Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono indetti il 13° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi, che avranno luogo nel corso dell'anno 1991.

2. Sono soggette al censimento dell'industria e dei servizi le imprese e le unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, del commercio, dei

trasporti, dei servizi e dell'artigianato, nonché le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sociali. Restano escluse dal censimento anzidetto le attività che formano oggetto del censimento generale dell'agricoltura.

3. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal parere della citata Conferenza qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 446.200 milioni, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992.

1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 446.200 milioni, di cui all'articolo 2, la somma di lire 81 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori e gli operatori incaricati del loro coordinamento, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la somma di lire 5 miliardi da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

4. Sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto nazionale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti e disposti dall'Istituto stesso.

Art. 4.

1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore o di coordinatore a personale dipendente dal comune stesso, a personale civile di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonché a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni svolgerà l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.

2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 5.

1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 6.

1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo contratto di comparto, incrementano il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, destinando ad esso una quota pari all'80 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.

2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sarà affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie diverse da quelle di rilevazione dei dati, sarà erogata dai comuni secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 7.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa, pari al 4,6 per cento dello stanziamento di lire 262.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno 1992, da portare ad incremento del fondo di incentivazione destinato al personale dell'Istituto nazionale di statistica addetto alle operazioni dei censimenti di cui alla presente legge.

Art. 8.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese necessarie per dotare gli organi periferici delle apparecchiature elettroniche ai fini dell'informatizzazione della gestione delle operazioni censuarie e degli altri adempimenti che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano altresì le spese relative alla campagna di sensibilizzazione, quelle relative all'aggiornamento dei piani topografici e conseguente geocodifica delle località abitate e delle sezioni di censimento in esse delimitate, nonché alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari dei censimenti.

3. L'Istituto nazionale di statistica può affidare le operazioni di cui al comma 2 a soggetti esterni. Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali o a loro consorzi dotati di proprie strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso. Tale affidamento può riguardare solo i dati relativi alle unità censite dagli enti richiedenti.

4. Le modalità e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 9.

1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione dei censimenti è tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Art. 10.

1. È fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 11.

1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, singoli e associati, che ne facciano richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità rilevate sul territorio di rispettiva competenza, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. L'Istituto nazionale di statistica fornisce i dati di cui al comma 1, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, agli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, conservano la natura e le attribuzioni degli uffici provinciali di statistica precedentemente operanti presso le camere di commercio medesime.

3. I dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati nell'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 12.

1. I comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello inserito sul questionario del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo, la data di nascita e il comune di residenza. Le istruzioni per l'anzidetta revisione vengono impartite dall'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 262.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 184.200 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.».

Note all'art. 2:

Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo del primo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), è il seguente:

«Art. 2, primo comma. — L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato».

«Art. 5, terzo comma. — Per le ordinazioni conferite all'Istituto per le esigenze dell'Amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative».

Note all'art. 6:

Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 23 agosto 1986, n. 395 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990), è il seguente:

«Art. 15 *(Produttività)*. — 1. I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di produttività diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla collettività.

2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sarà incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i seguenti criteri:

a) partecipazione a progetti di incremento della produttività di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualità dei servizi prodotti e della professionalità del personale utilizzato;

b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;

c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati».

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (Norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93, relativo al triennio 1985-87), è il seguente:

«Art. 14 *(Fondo di incentivazione)*. — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0.80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

Nota all'art. 9:

— Il testo degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è il seguente:

«Art. 8 *(Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica)*. — 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 9 *(Disposizioni per la tutela del segreto statistico)*. — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è il seguente:

«Art. 11 *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT».

Nota all'art. 11:

— Per il titolo ed il testo degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, si veda in nota all'art. 9.

Note all'art. 12:

— La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, reca: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»:

— Il testo dell'art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), è il seguente:

«Art. 46 *(Revisione delle anagrafi)*. — 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2296):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali (MACCANICO) il 30 maggio 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 19 giugno 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 10ª, 13ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10 ottobre 1990 e approvato il 17 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5172):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 ottobre 1990, con pareri delle commissioni II, V, VIII, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 6 dicembre 1990 e approvato il 21 dicembre 1990.

91G0026

DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 1991, n. 12.

Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 445, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni

Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1990;

Visto il conforme parere reso in data 4 dicembre 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NOTIFICAZIONI

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*5.* La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.».

Art. 2.

1. L'articolo 151 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.»;

b) il comma 4 è soppresso.

Art. 3.

1. Nell'articolo 159 del codice di procedura penale, al comma 1, primo e secondo periodo, le parole «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità giudiziaria».

Art. 4.

1. L'articolo 160 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 160 (*Efficacia del decreto di irreperibilità*). — *1.* Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.».

Art. 5.

1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 161 (*Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni*). — *1.* Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.».

Art. 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole «emesso a norma degli articoli 151 e 159» sono sostituite dalle seguenti: «emesso a norma dell'articolo 159».

Art. 7.

1. Nella lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 171 del codice di procedura penale, le parole: «dall'articolo 161 commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3».

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI TRA DIVERSI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 8.

1. L'articolo 54 del codice di procedura penale è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Contrasti negativi tra pubblici ministeri*»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente:

«Art. 118-*bis* (*Coordinamento delle indagini*). — *1*. Al fine di favorire i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero previsti dall'articolo 371 del codice, il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera *a)* del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.

2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.

3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.».

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

Art. 10.

1. L'articolo 263 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.»;

b) nel comma 5, dopo le parole «che dispone la restituzione» sono inserite le seguenti: «o respinge la relativa richiesta».

Art. 11.

1. Nel comma 2 dell'articolo 67 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola «grafologia» è sostituita con le seguenti: «analisi e comparazione della grafia».

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI

Art. 12.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*1-bis*. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate.».

Art. 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, dopo le parole «il giudice», sono inserite le seguenti, comprese tra due virgole: «se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto».

Art. 14.

1. L'articolo 299 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis*. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Durante tale periodo è sospeso il termine previsto dal comma 3.».

Art. 15.

1. L'articolo 321 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma *3-bis* ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.».

Art. 16.

1. Nel comma 1 dell'articolo 322 del codice di procedura penale, le parole «Contro il decreto di sequestro» sono sostituite dalle seguenti: «Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice».

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 322 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 322-*bis* (*Appello*). — *1.* Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.».

Art. 18.

1 Al comma 2 dell'articolo 324 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.».

Art. 19.

1. L'articolo 325 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «Contro le ordinanze emesse a norma dell'articolo 324» sono sostituite dalle seguenti: «Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-*bis* e 324»;

b) nel comma 2, le parole «contro il provvedimento di sequestro» sono sostituite dalle seguenti: «contro il decreto di sequestro emesso dal giudice».

Art. 20.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.».

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA E AL FERMO

Art. 21.

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:».

Art. 22.

1. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, sono soppresse le parole «seconda ipotesi».

Art. 23.

1. L'articolo 386 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.»;

b) il comma 4 è sostituto dal seguente:

«*4.* Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.»;

c) nel comma 7, le parole «dai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

Art. 24.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 390 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.».

Art. 25.

1. L'articolo 391 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole «del pubblico ministero e»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.»;

c) nel comma 4, le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.».

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 26.

1. Al comma 3 dell'articolo 375 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.».

Art. 27.

1. Il comma 1 dell'articolo 453 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.».

Capo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE

Art. 28.

1. L'articolo 667 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.».

Art. 29.

1. Il comma 1 dell'articolo 672 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.»

Art. 30.

1. Il comma 1 dell'articolo 676 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.».

Art. 31.

1. Il numero 3) della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 686 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;».

Art. 32.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 687 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera *b)* numeri 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;

b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera *c)* quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.».

Art. 33.

1. L'articolo 689 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 689 *(Certificati richiesti dall'interessato)*. — *1*. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:

1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice penale;

3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;

4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

5) delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

8) dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera *b)* n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata;

9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;

b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera *a)* numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere *b)* e *c)*;

c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere *b)* e *c)* ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera *a)* del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686 comma 3.».

Art. 34.

1. L'articolo 198 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è soppresso.

Capo VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESTRADIZIONE

Art. 35.

1. Il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4*. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.».

Capo IX

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

Art. 36.

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è così modificato:

a) il comma 2 è soppresso;

b) nel comma 3, le parole «delle facoltà previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «della facoltà prevista dal comma 1».

Art. 37.

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Fermo di minorenne indiziato di delitto)*. — *1*. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.».

Art. 38.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne)*. — *1*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico

ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

3. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.».

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* (*Accompagnamento a seguito di flagranza*). — *1.* Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.

3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.».

Art. 40.

1. Nel comma 4 dell'articolo 19. del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola «pena» sono inserite le parole «dell'ergastolo o».

Art. 41

1. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.».

Art. 42.

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Custodia cautelare*). — *1.* La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere *e), f), g), h)* del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.».

Art. 43.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-*bis*.».

Art. 44.

1. Nel comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola «pena» sono inserite le parole «dell'ergastolo o».

Art. 45.

1. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente:

«*5*. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.».

Art. 46.

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «nei casi previsti dagli articolo 27 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «per irrilevanza del fatto a norma dell'articolo 27»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.».

Art. 47.

1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis* (*Opposizione*). — *1*. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.

2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.

4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.

5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.

6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.».

Art. 48.

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole «22 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «18-*bis* comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.».

Art. 49.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso.

Art. 50.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.».

Art. 51.

1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* (*Verbale di consegna*). — *1*. Nei casi previsti dagli articoli 18 comma 2 e 18-*bis* comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione delle generalità dell'esercente la potestà dei genitori, dell'eventuale affidatario e della persona da questi incaricata alla quale il minore è consegnato. Nel verbale è fatta menzione dell'avvertimento previsto dall'articolo 18-*bis* comma 3.».

Art. 52.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso.

Art. 53.

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è soppresso.

Capo X

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 54.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1*. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura prioritaria dei posti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali non appena si rendono vacanti.

2. Entro il 15 febbraio 1991, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla individuazione dei posti

vacanti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali ed entro il 28 febbraio 1991 la vacanza è annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

3. Per i tre anni indicati nel comma 1, i trasferimenti e i conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di procura della Repubblica presso le preture sono disposti anche prima del termine stabilito dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in assenza di domande di magistrati che abbiano compiuto due anni dall'assunzione dell'effettivo possesso dell'ufficio ricoperto, sempre che il magistrato richiedente non presti servizio presso una procura della Repubblica.

4. I magistrati che, per effetto dei trasferimenti disposti all'esito delle procedure previste dal comma 2 e di quelli che saranno disposti entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, siano destinati in prima assegnazione o su domanda alle procure della Repubblica presso i tribunali o presso le preture circondariali non possono essere trasferiti ad altro ufficio prima di tre anni dal giorno in cui hanno avuto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici motivi di salute.».

Art. 55.

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis.* — *1.* Alla copertura dei posti indicati nell'articolo 9 comma 2, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante trasferimento di ufficio di magistrati che prestino servizio, nel distretto nel quale sono compresi i posti vacanti, in uffici diversi dalle procure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali e che, alla data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano da almeno due anni assunto effettivo possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di appello. Il trasferimento è operato partendo dal più giovane secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

2. Se nel distretto mancano magistrati in possesso dei requisiti predetti, si provvede, allo stesso modo, con i magistrati in servizio nei distretti limitrofi, iniziando da quello più vicino a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria.

3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e 2 si applica la disposizione dell'articolo 9 comma 4.

Art. 9-*ter.* — *1.* Salvo il ricorso alle applicazioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale possono essere applicati alle procure della Repubblica presso le preture circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso le preture circondariali del distretto o di distretti limitrofi. Per l'individuazione di detti distretti limitrofi si applicano le disposizioni dell'articolo 9-*bis* comma 2.

2. L'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato e sentito il presidente della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.

3. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non è immediatamente rinnovabile. Non è richiesto il consenso del magistrato da applicare.».

Capo XI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 56.

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0441

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1990.

Soppressione dell'ambasciata d'Italia presso la Repubblica democratica tedesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1973, n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 dell'8 maggio 1973, con il quale veniva istituita un'ambasciata presso la Repubblica democratica tedesca;

Preso atto che con l'adesione della Repubblica democratica tedesca alla Repubblica federale di Germania, avvenuta il 3 ottobre 1990, si è compiuto il processo di riunificazione tedesca, e che successivamente a tale data la R.D.T. ha cessato di esistere;

Preso atto inoltre che le autorità tedesche hanno concesso un periodo transitorio di alcuni mesi a decorrere dal 3 ottobre 1990, la cui effettiva durata è subordinata a verifiche, durante il quale le rappresentanze diplomatiche a tale data presenti a Berlino Est verranno autorizzate a proseguire senza formali proiezioni esterne la loro attività, nella prospettiva della soppressione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È soppressa l'ambasciata d'Italia presso la Repubblica democratica tedesca.

Art. 2.

In relazione agli adempimenti connessi con il periodo transitorio di cui alle premesse, la data di decorrenza della soppressione di cui all'art. 1 verrà stabilita con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1990
Registro n. 21, foglio n. 238

91A0193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 ottobre 1989 presentata dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 924118 dell'8 novembre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

7) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

La tariffa di cui al precedente punto 6) risulta sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 28 luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0197

DECRETO 27 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Universo vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 agosto 1989 presentata dalla Universo vita S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923794 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Universo vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0198

DECRETO 28 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Polaris vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 luglio 1989 presentata dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923963 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0199

DECRETO 29 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 agosto 1989 presentata dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923949 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0200

DECRETO 6 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 luglio 1989 presentata dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923804 del 19 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0201

DECRETO 6 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 luglio 1989 presentata dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923859 del 24 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita

vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0202

DECRETO 12 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 luglio 1989 presentata dalla Società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923879 del 25 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0203

DECRETO 12 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Arca vita S.p.a., in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 luglio 1989 presentata dall'Arca vita S.p.a., con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 924116 del 7 novembre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Arca vita S.p.a., con sede in Verona:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita delle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

7) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0204

DECRETO 12 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da L'Abeille vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1988 con il quale L'Abeille vita S.p.a, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazione sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione allo scopo di assorbire il complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia, della Abeille Paix Vie, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1989 con cui sono approvate le deliberazioni e condizioni del trasferimento a L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia de L'Abeille Paix Vie, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 19 luglio 1989 presentata da L'Abeille Vie rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923665 dell'11 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0205

DECRETO 12 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 luglio 1989 presentata dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923872 del 24 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste totalmente, o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0206

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Catania è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale.

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania è accertato per i giorni 2 e 3 novembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0196

DECRETO 11 gennaio 1991.

Determinazione delle caratteristiche delle costruzioni rurali e procedure di iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle medesime costruzioni nonché delle altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del predetto decreto con il quale è sostituita la lettera *a)* dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 90, secondo il quale devono essere iscritte al catasto edilizio urbano, entro il 31 dicembre 1993, le costruzioni rurali di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 39 del predetto testo unico n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone;

Considerato che l'ultima parte del predetto art. 1, comma 5, stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze devono essere emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 1 e per le procedure di iscrizione al catasto;

Decreta:

Le caratteristiche dell'immobile si considerano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate, quando le costruzioni sono destinate, compatibilmente con la loro tipologia o dimensione, all'abitazione delle persone e dei loro familiari indicati al primo comma, lettera *f)*, dell'art. 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, addette all'attività agricola.

Le costruzioni indicate al comma 5 dell'art. 1, del predetto decreto-legge devono essere iscritte al catasto edilizio urbano a norma degli articoli 3, 6, commi 1 e 2, e 7 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

90A0226

DECRETO 11 gennaio 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 4, comma 6, della suindicata legge il quale prevede che viene annualmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 227, il controvalore in lire degli importi in valuta calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determina con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma;

Considerata la necessità di provvedere altresì all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il controvalore in lire degli importi in valuta, calcolato dall'Ufficio italiano dei cambi in base alla media annuale dei cambi delle valute estere con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma, per l'anno 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.198,276
E.C.U.	»	1.524,810
Marco tedesco	»	741,680
Franco francese	»	220,099
Lira sterlina	»	2.132,633
Fiorino olandese	»	658,305
Franco belga	»	35,875
Peseta spagnola	»	11,760
Corona danese	»	193,733
Lira irlandese	»	1.982,515
Dracma greca	»	7,564
Escudo portoghese	»	8,407
Dollaro canadese	»	1.026,204
Yen giapponese	»	8,295
Franco svizzero	»	864,017
Scellino austriaco	»	105,413
Corona norvegese	»	191,491
Corona svedese	»	202,787
Marco finlandese	»	313,444
Dollaro australiano	»	935,054

Art. 2.

Il controvalore delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato per l'anno 1990 come segue:

Paese / Valuta		
Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,48
Albania:		
Lek	»	210,42
Algeria:		
Dinaro algerino	»	139,31
Angola:		
Kwanza	»	39,91
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	319,11
Argentina:		
Austral	»	28
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.183,25
Bangla Desh:		
Taka	»	35,68
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	594,13
Belize:		
Dollaro Belize	»	597,42
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.196,00
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	68,88
Birmania:		
Kyat	»	193,03
Bolivia:		
Peso boliviano	»	378,70
Botswana:		
Pula	»	644,15
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	27,22
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	660,56
Bulgaria:		
Leva	»	871,55
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,07
Cambogia:		
Riel	»	4,88
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,98
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	442,51
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.384,75
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	Lit.	69,07
Cile:		
Peso cileno	»	3,93
Cina:		
Renminbi	»	250,83
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.627,70
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,42
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,39
Corea del Nord:		
Won	»	1.231,82
Corea del Sud:		
Won	»	1,68
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	13,12
Cuba:		
Peso cubano	»	1.499,98
Dominicana:		
Peso dominicano	»	126,98
Ecuador:		
Sucre	»	1,58
Egitto:		
Lira egiziana	»	441,74
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	212,83
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	325,56
Etiopia:		
Birr	»	582,06
Filippine:		
Peso filippino	»	51,66
Gambia:		
Dalasi	»	141,32
Ghana:		
Cedi	»	3,66
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	170,95
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,81
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.813,04
Guatemala:		
Quetzal	»	294,93
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,83
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	12,43

Paese / Valuta		
Guyana:		
Dollaro Guyana	Lit.	32,24
Haiti:		
Gourde	»	239,24
Honduras:		
Lempira	»	323,73
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	153,46
India:		
Rupia indiana	»	68,88
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,64
Iran:		
Rial iraniano	»	17,62
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.849,26
Islanda:		
Corona islandese	»	20,50
Israele:		
Shekel	»	593,16
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	106,50
Kenya:		
Scellino keniota	»	52,65
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	2.633,31
Laos:		
Nuovo kip	»	1,67
Libano:		
Lira libanese	»	1,77
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.196,00
Libia:		
Dinaro libico	»	4.214,95
Macao:		
Pataca	»	148,39
Madagascar:		
Franco rep. Malgascia	»	0,94
Malawi:		
Kwacha	»	444,87
Malaysia:		
Ringgit	»	442,22
Maldive:		
Rufiyaa	»	126,16
Malta:		
Lira maltese	»	3.776,44
Marocco:		
Dirham Marocco	»	145,72
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,50
Mauritius:		
Rupia Mauritius	Lit.	81,86
Messico:		
Peso messicano	»	0,42
Mongolia:		
Tugrik	»	355,93
Mozambico:		
Metical	»	1,29
Nepal:		
Rupia nepalese	»	41,63
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,01
Nigeria:		
Naira	»	150,47
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	714,24
Oman:		
Rial Oman	»	3.104,53
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	55,67
Panama:		
Balboa	»	1.196,00
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.254,64
Paraguay:		
Guarani	»	0,97
Perù:		
Inti	»	0,04
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,05
Polonia:		
Zloty	»	0,12
Qatar:		
Riyal Qatar	»	328,09
Romania:		
Leu	»	66,75
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	15,43
São Tomé:		
Dobra	»	10,65
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	227,00
Sierra Leone:		
Leone	»	8,70
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	660,57
Siria:		
Lira siriana	»	56,91

Somalia:		
Scellino somalo	Lit.	2,33
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,04
Sud Africa:		
Rand	»	462,27
Sudan:		
Lira sudanese	»	104,26
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	670,94
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	44,53
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,16
Thailandia:		
Baht	»	47,00
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T	»	281,01
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.359,61
Turchia:		
Lira turca	»	0,46
Uganda:		
Scellino ugandese	»	2,86
Ungheria:		
Forint	»	18,96
URSS.		
Rublo	Lit.	2.055,59
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	1,08
Venezuela:		
Bolivar	»	25,52
Vietnam:		
Dong	»	0,23
Yemen merid.		
Dinaro Yemen	»	2.912,33
Yemen sett.:		
Rial	»	105,51
Zaire:		
Zaire	»	2,03
Zambia:		
Kwacha	»	34,51
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	489,70

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0225

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1991:

Saguto Pierina, notaio residente nel comune di Cianciana, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Borghero Franco, notaio residente nel comune di Arquata Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Novi Ligure, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Baldari Leonardo, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Nusco, distretto notarile di Avellino, con l'anzidetta condizione;

Antonacci Elia, notaio residente nel comune di Lama Mocogno, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Pozzati Ruggero, notaio residente nel comune di Brescia, è trasferito nel comune di Desenzano del Garda, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Vanoli Angelo, notaio residente nel comune di Vestone, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Montichiari, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Santarpia Roberto, notaio residente nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Orzinuovi, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Principalle Pier Franco, notaio residente nel comune di Mandas, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Decimomannu, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Caruso Michelangelo, notaio residente nel comune di Santa Caterina Villarmosa, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Marota Massimo, notaio residente nel comune di Scicli, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Falsetti Francesco, notaio residente nel comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Marchesi Gian Carlo, notaio residente nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Castelleone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mestieri Mauro, notaio residente nel comune di Bergantino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Tresigallo, distretto notarile di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

De Luca Patrizia, notaio residente nel comune di Leini, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Grazioso Donato, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pistoia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Maiorino Lucia Maria, notaio residente nel comune di Cava de' Tirreni, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Longo Debellis Franco, notaio residente nel comune di Riccione, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zanolini Massimo, notaio residente nel comune di Scerni, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Vasto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Musto Maria, notaio residente nel comune di San Marco in Lamis, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Tresana, distretto notarile di La Spezia, con l'anzidetta condizione;

Caputo Felice, notaio residente nel comune di San Vito Chietino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, con l'anzidetta condizione;

Sciapichetti Benedetto, notaio residente nel comune di Sarnano, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di San Severino Marche, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bertolucci Massimo, notaio residente nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova, con l'anzidetta condizione;

Morsello Salvo, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Pinto Vito, notaio residente nel comune di Trino, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rescio Giuseppe, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Corsico, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rosa Stefania, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Cuggiono, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ajello Umberto, notaio residente nel comune di Segrate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Consolandi Claudia, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Maina Marina, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Milioti Giacomo, notaio residente nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Trabace Giambattista, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Cannaviello Lucia, notaio residente nel comune di Senise, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Marigliano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Varchetta Giovanni, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Andreani Federico, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Oristano, con l'anzidetta condizione;

Menegatti Umberto, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Abano Terme, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Camporese Loris, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Este, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Pedone Paolo, notaio residente nel comune di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Dimuccio Michele, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Genzano di Lucania, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Morello Filippo, notaio residente nel comune di Ispica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Comiso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Pasquale Giovanni, notaio residente nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Faenza, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Maranca Giovanni, notaio residente nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Angri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Foggia Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Casal di Principe, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Moroni Renato, notaio residente nel comune di Spotorno, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Savona, con l'anzidetta condizione;

Di Paola Paolo, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Sciacca, con l'anzidetta condizione;

Scarantino Michele, notaio residente nel comune di Bosco Chiesanuova, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Montalcino, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione;

Altieri Giuseppe, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, con l'anzidetta condizione;

Marino Antonio, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Gibellina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pasqualis Paolo, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Santo Stino di Livenza, distretto notarile di Venezia, con l'anzidetta condizione;

Troisi Enrico, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Villadossola, distretto notarile di Verbania, con l'anzidetta condizione.

91A0209

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Asso

Con decreto interministeriale n. 479 in data 22 giugno 1990 è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato «Ex poligono T.S.N.», sito in comune di Asso (Como), riportato nel c.c. medesimo al foglio n. 1, mappali 249a e 249b, del nuovo catasto terreni per una superficie di mq 4210 e foglio n. 1, mappale 127, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie di mq 600.

91A0210

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie Ilssa Viola, unità di Pont St. Martin (Aosta), è prolungata al 31 dicembre 1990.

Per le unità lavorative che maturano i requisiti previsti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 1990 il presente decreto ha operatività fino alla data di maturazione dei requisiti stessi da parte di ciascuna unità interessata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di ventiquattro aule ordinarie, quattro aule speciali, un'aula magna, due palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

2) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

3) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Completamento di sei edifici a torre per complessivi duecentosedici alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1988.

4) Area del comune di Napoli. — Costruzione di sei fabbricati per un totale di duecentosedici alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

5) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

6) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Variante della s.s. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), terzo lotto, finanziati dall'ANAS in app. art. 12 della legge n. 1/78 resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del terzo Centro polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

8) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di centouno alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 o entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

9) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di centouno alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

10) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

11) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dalla Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

12) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di trecento alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

13) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Caserma VV.FF. in via Poggioreale (Napoli), finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

14) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

15) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale: lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

16) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

17) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

18) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SA1/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

19) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione Nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

20) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

21) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro polifunzionale della protezione civile» finanziato dal Ministero della difesa e B.E.I.; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

22) Area dei comuni di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del Nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/81; lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

23) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120 - finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

24) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli).— Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare, primo lotto, dal casello autostradale NA-SA al km 9+700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988.
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

25) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di ottantadue alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «Costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

2) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «Costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

3) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione di seicento alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo; urbanizzazione primaria di seicento alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in località Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

4) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno, secondo lotto, primo stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

5) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli (Salerno) - progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Area del comprensorio Sele Diano Cilento - comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino tutti in provincia di Salerno; lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento nord. PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

7) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

8) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno, finanziamenti della Camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

9) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez PS 14/54; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

10) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del Centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

11) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

12) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato in parte con fondi F.I.O.-F.E.R.S. e mutuo B.E.I.; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

13) Area dei comune di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bugheria (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «Variante a scorrimento veloce alla s.s. - tronco Vallo della Lucania-Policastro Busentino, quarto lotto, progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

14) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

15) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172 - Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

16) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

17) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a s.v. Fondo Valle Sele-Ofantina, secondo lotto (Oliveto Citra - Calabritto) - art. 32 della legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

18) Area del comune di Cagliari. — Completamento del primo lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

19) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

20) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

21) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, San Valentino Torio e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «Linea ferroviaria a monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

22) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (primo lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanziati con fondi FIO; lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

2) Area dei comune di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

3) Area del comune di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

4) Area dei comune di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione; lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

5) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 26/5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

6) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

7) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

8) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

9) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta); S. Antimo, Giugliano (Napoli) — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

10) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B, disinquinamento del golfo di Napoli, rete canali e collettori, nell'area casertana, sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

11) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta, comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990,
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

13) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.

14) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli), lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1978.

15) Area industriale di Acerra (Napoli) — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

16) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1979.

17) Area del comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

18) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1981.

19) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

2) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta I lotto della strada statale n. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta: lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

3) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

4) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento I lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione; lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

5) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

6) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Campania Occidentale IV lotto progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

7) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccoromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del III e IV lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

8) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata da Ministero agricoltura e foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

9) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la strada statale n. 264 e la strada provinciale Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

10) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la strada statale n. 264 e la strada provinciale Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

11) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dall' ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dei progetti PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione a rete di collettori nell'area casertana, opera finanziata dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

13) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10 titolo II della legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

14) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico ENEL» finanziato con fondi ENEL e BEI, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

15) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

16) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108 V lotto, acquedotto Campania Occidentale, finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

17) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

18) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, progetti PS 29/250 e PS 29/252 finanziata dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

19) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dall'Ente ferrovia dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

20) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni, 1° progetto 23/484a, 2° progetto 23/783a, 3° lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta, bacino inferiore del Volturno; lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

21) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'Autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli Nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta Sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

22) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giuliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni», I progetto 23/484a, II progetto 23/783a, III progetto sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta, bacino inferiore del Volturno; lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Mecnavi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 4 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Agenco*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:
periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo):
periodo: dal 19 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo).
periodo: dal 13 maggio 1991 al 20 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.n.c. Laterificio di Paglieta*, con sede in Paglieta (Chieti) e stabilimento di Paglieta (Chieti):
periodo: dal 18 dicembre 1989 al 18 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Prisma confezioni*, con sede in Villa S. Maria (Chieti) e stabilimento di Villa S. Maria (Chieti):
periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 agosto 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Co.Me.Co. - Consorzio meridionale cooperative*, con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) e stabilimento di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicata:

1) *S.r.l. Uniconfex Lady*, con sede in Covo (Bergamo) e stabilimento di Covo (Bergamo):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 2 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Uniconfex Lady*, con sede in Covo (Bergamo) e stabilimento di Covo (Bergamo):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 2 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 2 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Visgomma*, con sede in Fino Mornasco (Como) e stabilimento di Fino Mornasco (Como):

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 17 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Visgomma*, con sede in Fino Mornasco (Como) e stabilimento di Fino Mornasco (Como):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 17 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 17 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. La Fenice*, con sede in Mortara (Pavia) e stabilimento di Mortara (Pavia):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) Fallimento del 25 febbraio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. La Fenice*, con sede in Mortara (Pavia) e stabilimento di Mortara (Pavia):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 25 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 febbraio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Sarea*, con sede in Redecesio di Segrate (Bergamo) e stabilimenti di Misano di Gera d'Adda (Bergamo) e Redecesio di Segrate (Bergamo):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Macri gomme*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 16 febbraio 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 ottobre 1987 CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Macri gomme*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 20 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *Calzaturificio Cherie di Abate Rosario*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Calzaturificio Cherie di Abate Rosario*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 21 gennaio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.a.s. Calzaturificio Azzaretti di G. Azzaretti & C.*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 22 marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Supervalve*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Mecar* già *Merloni casa*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1983: dal 21 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ondaflex*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 15 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Macchiorlatti Dalmas & Figli*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino)

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Cartiere Sterzi*, con sede in Milano e stabilimento di Varese, deposito di Novate Milanese (Milano), uffici e magazzino di Milano:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 giugno 1983: dal 12 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Giulio einaudi editore*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, unità nazionali:

periodo: dal 30 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, decreto-legge n. 337/90) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *Filatura di Formigliana*, con sede in Formigliana (Vercelli) e stabilimento di Formigliana (Vercelli):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 febbraio 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 9 febbraio 1998;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. ICE - Industria componenti elettromeccanici ed elettronici*, con sede in None (Torino) e stabilimento di None (Torino):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Patriarca*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimenti di Attimis (Udine) e Reana del Rojale (Udine):

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 ottobre 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 29 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Acciaierie Weissenfels*, con sede in Tarvisio (Udine) e stabilimento di Tarvisio (Udine):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.R.E.T.*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 novembre 1990, n. 11361.

4) *S.p.a. Bonfada Dino*, con sede in Villotta di Chions (Pordenone) e stabilimento di Villotta di Chions (Pordenone):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 7 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A0187

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Castelveglia a r.l.», in Castelsaraceno

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1990 il sig. Pietro Salvatore La Grotta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Castelveglia a r.l.», con sede in Castelsaraceno (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 luglio 1989 in sostituzione del sig. Gaetano Doti.

91A0211

MINISTERO DEL TESORO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1149,500	1149,500	—	1149,500	1149,500	1149,500	1149,280	1149,500	1149,500	1149,50
E.C.U.	1551,150	1551,150	—	1551,150	1551,150	1551,150	1551,210	1551,150	1551,150	1551,15
Marco tedesco	752,120	752,120	—	752,120	752,120	752,120	752,220	752,120	752,120	752,12
Franco francese	221,820	221,820	—	221,820	221,820	221,820	221,820	221,820	221,820	221,82
Lira sterlina	2195,500	2195,500	—	2195,500	2195,500	2195,500	2194,990	2195,500	2195,500	2195,50
Fiorino olandese	667,300	667,300	—	667,300	667,300	667,300	667,270	667,300	667,300	667,30
Franco belga	36,510	36,510	—	36,510	36,510	36,510	36,511	36,510	36,510	36,51
Peseta spagnola	11,929	11,929	—	11,929	11,929	11,929	11,931	11,929	11,929	11,92
Corona danese	195,450	195,450	—	195,450	195,450	195,450	195,450	195,450	195,450	195,45
Lira irlandese	2009,750	2009,750	—	2009,750	2009,750	2009,750	2010 —	2009,750	2009,750	—
Dracma greca	7,150	7,150	—	7,150	7,150	7,150	7,151	7,150	7,150	—
Escudo portoghese	8,383	8,383	—	8,383	8,383	8,383	8,384	8,383	8,383	8,38
Dollaro canadese	997,700	997,700	—	997,700	997,700	997,700	997,800	997,700	997,700	997,70
Yen giapponese	8,535	8,535	—	8,535	8,535	8,535	8,533	8,535	8,535	8,53
Franco svizzero	895,600	895,600	—	895,600	895,600	895,600	895,600	895,600	895,600	895,60
Scellino austriaco	106,931	106,931	—	106,931	106,931	106,931	106,925	106,931	106,931	106,93
Corona norvegese	192,520	192,520	—	192,520	192,520	192,520	192,440	192,520	192,520	192,52
Corona svedese	201,950	201,950		201,950	201,950	201,950	201,940	201,950	201,950	201,95
Marco finlandese	313,150	313,150		313,150	313,150	313,150	313,330	313,150	313,150	
Dollaro australiano	890,800	890,800	—	890,800	890,800	890,800	890,800	890,800	890,800	890,80

Media dei titoli del 10 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,950
» » » 22- 6-1987/91	96,425
» » » 18- 3-1987/94	81,325
» » » 21- 4-1987/94	81,125
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,925
» » » Ind. 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,875
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	100,025
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,100
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,275

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,275
» » » »	1-12-1984/91	100,275
» » » »	1- 1-1985/92	100,275
» » » »	1- 2-1985/92	100,200
» » » »	18- 4-1986/92	100,100
» » » »	19- 5-1986/92	100,250
» » » »	20- 7-1987/92	100,150
» » » »	19- 8-1987/92	100,225
» » » »	1-11-1987/92	100,125
» » » »	1-12-1987/92	100,050
» » » »	1- 1-1988/93	99,700
» » » »	1- 2-1988/93	99,650
» » » »	1- 3-1988/93	99,850
» » » »	1- 4-1988/93	99,800
» » » »	1- 5-1988/93	100,050
» » » »	1- 6-1988/93	100,075
» » » »	18- 6-1986/93	99,475
» » » »	1- 7-1988/93	100,175
» » » »	17- 7-1986/93	99,075
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	98,875
» » » »	1- 9-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	98,775
» » » »	1-10-1988/93	99,975
» » » »	20-10-1986/93	99,175
» » » »	1-11-1988/93	100,050
» » » »	18-11-1986/93	99,275
» » » »	19-12-1986/93	100,250
» » » »	1- 1-1989/94	99,875
» » » »	1- 2-1989/94	99,750
» » » »	1- 3-1989/94	99,800
» » » »	15- 3-1989/94	99,550
» » » »	1- 4-1989/94	99,250
» » » »	1- 9-1988/94	98,850
» » » »	1-10-1987/94	98,425
» » » »	1-11-1988/94	98,775
» » » »	1- 1-1990/95	98,525
» » » »	1- 2-1985/95	99,850
» » » »	1- 3-1985/95	97,900
» » » »	1- 3-1990/95	98,150
» » » »	1- 4-1985/95	97,525
» » » »	1- 5-1985/95	97,550
» » » »	1- 5-1990/95	98 —
» » » »	1- 6-1985/95	97,600
» » » »	1- 7-1985/95	98,325
» » » »	1- 8-1985/95	97,500
» » » »	1- 9-1985/95	97,300
» » » »	1-10-1985/95	97,525
» » » »	1-11-1985/95	97,675
» » » »	1-12-1985/95	98 —
» » » »	1- 1-1986/96	98,025
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,350
» » » »	1- 2-1986/96	98,425
» » » »	1- 3-1986/96	98,225
» » » »	1- 4-1986/96	98,075
» » » »	1- 5-1986/96	98,100
» » » »	1- 6-1986/96	98,225
» » » »	1- 7-1986/96	98,025
» » » »	1- 8-1986/96	97,400
» » » »	1- 9-1986/96	97,150
» » » »	1-10-1986/96	95,450
» » » »	1-11-1986/96	95,675
» » » »	1-12-1986/96	96,975
» » » »	1- 1-1987/97	96,200
» » » »	1- 2-1987/97	96,050
» » » »	18- 2-1987/97	95,900
» » » »	1- 3-1987/97	96,100
» » » »	1- 4-1987/97	95,825
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1987/97	95,875
» » » »	1- 6-1987/97	96,725
» » » »	1- 7-1987/97	95,925
» » » »	1- 8-1987/97	95,900
» » » »	1- 9-1987/97	96,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,125
» » »	11,50%	1-11-1991	99,975
» » »	11,50%	21-12-1991	99 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,150
» » »	9,15%	1- 3-1992	97 —
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,325
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,250
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,275
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,125
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,550
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,325
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,250
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,550
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,725
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,975
» » »	12,50%	1-10-1992	99,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,500
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,825
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,675
» » »	12,50%	1-10-1993	97,600
» » »	12,50%	1-11-1993	97,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,850
» » »	12,50%	17-11-1993	97,800
» » »	12,50%	1-12-1993	97,925
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,575
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,300
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,125
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,125
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,725

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,725
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,450
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,875
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,725
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,475
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,750
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,100
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,600
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,975
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,175
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,175
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,700
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,750
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	91,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,675
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,350
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,850
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M10011

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1155,300	1155,300	1155,40	1155,300	1155.300	1155,300	1155,460	1155,300	1155,300	1155.30
E.C.U.	1555,300	1555,300	1554,50	1555,300	1555,300	1555,300	1555,300	1555,300	1555.300	1555.30
Marco tedesco	752,400	752.400	752,75	752,400	752,400	752,400	752,410	752,400	752,400	752.42
Franco francese.	221,820	221,820	222,15	221,820	221,820	221,820	221,810	221,820	221.820	221.82
Lira sterlina	2200,200	2200,200	2203,50	2200.200	2200,200	2200,200	2200,300	2200,200	2200,200	2200,20
Fiorino olandese	667,440	667.440	667,50	667,440	667,440	667,440	667,440	667.440	667,440	667,44
Franco belga	36,508	36,508	36.56	36,508	36,508	36,508	36,508	36;508	36,508	36,50
Peseta spagnola	11,964	11,964	11,98	11,964	11,964	11,964	11.968	11,964	11,964	11.95
Corona danese	195,510	195.510	195.40	195,510	195.510	195,510	195,520	195,510	195,510	195,50
Lira irlandese	2011.800	2011.800	2012 —	2011,800	2011,800	2011,800	2011,300	2011,800	2011,800	—
Dracma greca.	7,150	7,150	7,14	7,150	7,150	7,150	7,155	7,150	7,150	—
Escudo portoghese	8.381	8,381	8.38	8,381	8,381	8,381	8,387	8,381	8,381	8,38
Dollaro canadese	1001,600	1001.600	1002 —	1001,600	1001,600	1001,600	1002.200	1001,600	1001,600	1001,60
Yen giapponese.	8.611	8,611	8,60	8,611	8.611	8,611	8,613	8,611	8,611	8.60
Franco svizzero.	897,600	897,600	897,50	897,600	897,600	897,600	897,510	897,600	897.600	897,60
Scellino austriaco.	106,965	106.965	106,90	106,965	106.965	106.965	106.972	106,965	106,965	106,90
Corona norvegese	192,540	192,540	192,50	192,540	192,540	192,540	192,650	192,540	192,540	192,54
Corona svedese	202,630	202,630	202,50	202,630	202,630	202,630	202,650	202,630	202,630	202,63
Marco finlandese	313,400	313,400	314 —	313,400	313,400	313,400	313,700	313,400	313,400	—
Dollaro australiano.	895,250	895.250	896 —	895,250	895,250	895,250	895 —	895.250	895.250	895.25

Media dei titoli dell'11 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,950
» » » 22- 6-1987/91	96,625
» » » 18- 3-1987/94	81,350
» » » 21- 4-1987/94	81,225
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92.925
» » » Ind. 17- 1-1986/91	99,950
» » » » 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,900
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,400
» » » » 1- 4-1984/91	100.025
» » » » 1- 5-1984/91	100.025
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100.075
» » » » 1- 8-1984/91	100.225
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,275

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1-11-1984/91	100,275
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,225
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,275
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,225
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,275
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,325
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,150
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,175
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,100
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,075
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,625
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,450
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,275
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,175
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,725
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,025
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,525
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,975
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,975
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,175
»	»	»	»	19-12-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,750
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,525
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,250
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,800
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,425
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,775
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,825
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,175
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,525
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,450
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,225
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,275
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,750
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100,675
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,375
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,250
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,425
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,525
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,700
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,875
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,050
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,125
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,875

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,775

Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,150
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,975
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,025
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,525
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,350
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97 —
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,350
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,825
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,825
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,300
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,275
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,925
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,300
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,200
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,700
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,525
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,100
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99 —
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,975
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,550
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,725
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,775
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,550
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,275
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,075
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,050
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,725

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	100,750
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	98,225
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	96,900
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	96,675
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	97,075
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	102,375
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,275
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,800
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	97,800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	94,200
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	93,900
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	94,175
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	96,950
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	93,125
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	93,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	96,325
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	92,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	97,300
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	91,150
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	96,025
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	95,725
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	97,400
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	101,700
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	100,275
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	96,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M11011

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia.

grammatica greca e latina.

UNIVERSITÀ DI TORINO
(Sede di Novara)

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato;
statistica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0208

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1990, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AFROS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema automatico, integrato e flessibile, per la produzione di sedili per autoveicoli in poliuretano espanso, predisposto per l'integrazione CIM.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Caronno Pertusella (Varese).

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.279.600.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

BEMBERG S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nel processo produttivo del filo «Cupro» Bemberg per l'abbattimento dei rifiuti speciali con recupero di materie prime.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Gozzano (Novara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.038.580.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1991.

CAODURO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per lo stampaggio di elementi translucidi di grandissime dimensioni ed autoportanti in metacrilato e policarbonato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Monticello Conte Otto (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 791.175.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1992.

CARTIERA DI GALLIERA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo innovativo di processo e di prodotto nel settore della carta per imballaggio ottenuto a partire da carta da macero.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Galliera Veneta (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 524.728.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1990.

CENTOTRE-ORO S.P.A., a nome proprio e per conto della collegata CMS COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di una stazione automatica di lavoro per il taglio e l'assemblaggio di catename d'oro per la produzione di bracciali, collane e prodotti similari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.556.767.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

C. E V. ZUEGG S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo nella produzione dei succhi di frutta.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari L. 789.775.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1989.

COTONIFICIO ROBERTO FERRARI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di un nuovo processo produttivo, integrato e flessibile di filotessitura per maglieria in cotone di alta qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 5.176.176.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

CRAE ELETTROMECCANICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto polivalente, robotizzato e governato da logiche programmabili, adattabile alla produzione in serie sia di telai automobilistici che di carrozzeria per ogni tipo di industria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Cucciago (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 649.337.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

DONORA ELETTRODOMESTICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova famiglia di frigoriferi domestici con gestione elettronica, fabbricati e collaudati mediante processi integrati automatizzati e flessibili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Cortenuova (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.436.089.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

ELTEK S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di sicurezza elettrica ed idraulica mediante azionatore pneumatico impiegabile su elettrodomestici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Casale Monferrato (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.334.545.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

ENICHEM FIBRE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nella produzione di fibre mediante l'impiego di sistemi computerizzati avanzati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Ottana (Nuoro).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.516.672.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1992.

FIP INDUSTRIALE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione dei sistemi di controllo e movimentazione degli impianti di idrodemolizione di strutture in cemento armato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Selvazzano Dentro (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.221.850.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

GAZZONI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie flessibili di produzione nel campo delle caramelle ipocaloriche senza zucchero.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Bologna e Zola Predosa (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 860.553.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 10 marzo 1991.

HITMAN S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per l'automazione ed il controllo delle fasi di produzione e di stoccaggio di una azienda di abbigliamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Corsico (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.112.018.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

IN.AL.CA S.P.A. a nome proprio e per conto della CORINA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e sperimentazione di nuovi ed originali alimenti composti integrati per animali domestici, a lunga conservazione con nuovi ed originali sistemi di confezionamento con materiali polimerici termoretraibili e nuovi sistemi di sterilizzazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Castelvetro di Modena.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.293.550.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1991.

INNSE CILINDRI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione, sperimentazione, sviluppo e implementazione di un sistema avanzato ad elevato livello di controllo informatico di produttività, flessibilità operativa e di controllo totale della qualità per la produzione di cilindri per laminazione innovativi «compound» centrifugati in leghe speciali di nuova formulazione particolarmente resistenti all'usura e alla pirocriccatura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.065.371.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1992.

I.P.M. S.P.A. - INDUSTRIA PLASTICA MONREGALESE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: elementi innovativi per il settore della protezione antistatica delle apparecchiature e/o dei componenti impiegati. Tema n. 1: schermo antistatico, antiriflesso ed antipolvere per apparecchi video; tema n. 2: materiale d'imballaggio per prodotti sensibili a cariche elettriche, a campi magnetici ed elettromagnetici e relativi prodotti per il confezionamento realizzati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Mondovì (Cuneo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 254.688.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1990.

LANDINI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un unico sistema di automazione del reparto di montaggio di trattori agricoli e delle aree complementari, con inserimento di un nuovo processo di verniciatura e magazzinaggio verticale (completamente automatizzato).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Fabbrico (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.583.295.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1991.

LOWARA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovativo impianto prototipale, altamente automatizzato e flessibile, atto alla produzione ed all'assemblaggio di pompe centrifughe complete, ricavata esclusivamente da lamiere di acciaio inox.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Montecchio Maggiore (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.222.517.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1990.

MANTEGAZZA ANTONIO ARTI GRAFICHE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: messa a punto di un nuovo metodo di autenticazione di documenti, in particolare di banconote.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Ospiate di Bollate (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.318.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° maggio 1991.

MARCHESI L. E P. ANTINORI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuove tecnologie di processo nell'industria dei vini nazionali ed internazionali di alta qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: San Casciano in Val di Pesa (Firenze).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.459.622.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

OFFICINE MECCANICHE P. BERTO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto modulare, automatizzato e flessibile finalizzato al confezionamento di pasticceria secca, croissants ed altri prodotti ricavati da pasta frolla o pasta sfoglia, destinati a laboratori artigianali di qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Marano Vicentino (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 396.307.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

OFFICINE MECCANICHE S. GIORGIO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: mezzi e sistemi integrati per operazioni di pulitura di superfici metalliche mediante graniglatura «a flusso continuo» ed all'interno di processi e linee automatiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Villa Cortese (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 610.664.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

O.M.B. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto nel campo delle valvole con soffietto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Cenate Sotto (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 854.528.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1991.

P.M.V. 2 S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di calandre con fari incorporati e tecnologie finalizzate all'incremento dell'innovazione e della riduzione dei consumi su autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Villanova d'Asti (Asti).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 209.866.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 luglio 1991.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

R.B.L. - RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovativo sottogruppo elettronico di controllo fiamma (CDF) per una nuova linea, compatta e modulare, di bruciatori per gasolio e metano ad uso domestico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Legnago (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 835.187.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1991.

ROSSI MOTORIDUTTORI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di una nuova gamma di riduttori e motoriduttori ad assi paralleli ed ortogonali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Modena.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.513.610.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

S.A.F. - SISTEMI AUTOMATICI FLESSIBILI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi ed originali integratori robotici mobili a propulsione ed induzione, su rotaia con motori ad induzione equipaggiati con giunti elettromagnetici, dedicati alla fabbrica automatica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Robella (Asti).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.708.350.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 14 marzo 1991.

SASIB S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: applicazioni innovative di nuove tecnologie elettroniche ed informatiche per la realizzazione di nuove linee integrate di macchine ad alta velocità per la lavorazione del tabacco.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.263.989.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

SEICO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rete di acquisizione dati a controllo distribuito per utenza in ambiente industriale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Villanova (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 245.723.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 agosto 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

SELENIA INDUSTRIE ELETTRONICHE ASSOCIATE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sensore radar avanzato per avvistamento tridimensionale a lunga distanza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Roma e Giugliano in Campania (Napoli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 10.825.490.000 di cui L. 7.794.353.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 3.031.137.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SELENIA INDUSTRIE ELETTRONICHE ASSOCIATE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: tubi e componenti a microonde e ad infrarosso.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Palermo.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.382.675.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 maggio 1990.

SPEEDLINE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un nuovo processo produttivo completamente automatizzato con l'inserimento di macchine operatrici a comando e controllo elettronico per attrezzature destinate alla realizzazione di cerchioni in lega leggera termicamente trattate d'impiego automobilistico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Tabina Caltana (frazione di Venezia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.644.552.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1990.

STAR S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo automatico ed integrato a controllo computerizzato di stampa «transfer» su tessuti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Oltrona di San Mamette (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.194.150.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° dicembre 1990.

TECNOFIRMA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo impianto di lavaggio e verniciatura definito ecologico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Giussano - Birone (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 309.979.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

TECNOMARE - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di un sistema informatico diffuso ed integrato CAD/CAE per l'automazione del processo di progettazione, calcolo e disegno delle aziende di ingegneria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Venezia, Milano; Porto Marghera (Venezia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.955.627.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

TRASMITAL BONFIGLIOLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo riduttore epicicloidale altamente modulare e compatto, azionato da trasmissione idrostatica e dedicato al comando della traslazione di mezzi semoventi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Forlì.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 770.814.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

TYCON S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi tipi di smalti ed innovativi processi di smaltatura nelle apparecchiature impiegate dall'industria chimica, farmaceutica, petrolchimica e alimentare.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: S. Dona di Piave (Venezia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 334.792.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Papir Kemie italiana S.r.l., concernente: nuovi prodotti e nuove tecnologie di controllo destinate a processi per la produzione di carta con ridotti volumi di effluenti liquidi inquinanti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Papirkemie italiana S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della società Papir Kemie italiana S.r.l. nella società Biofin S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale Papirkemie italiana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 aprile 1984 e modificata il 19 dicembre 1985 e 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Esacontrol S.p.a. congiuntamente con la società Ansaldo S.p.a., concernente: programma

di innovazione della divisione elettronica industriale dell'Ansaldo nel settore dell'automazione industriale (automazione di processo e sistemi di controllo di apparecchiature elettroniche di potenza).

Modifica da apportare: denominazione sociale: Bailey Esacontrol S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 e modificata il 31 ottobre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ceccato S.r.l., concernente: sviluppo di un sistema elettronico per il controllo ed il comando di impianti di lavaggio per autoveicoli.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Ceccato S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella società G.E.O. General Engineering Organisation S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Ceccato S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Som S.p.a., concernente: introduzione di innesti meccanici a servo-effetto nei settori automobilistici, delle macchine trattrici ed operatrici in genere.

Modifiche da apportare:

denominazione sociale: S.O.M. S.p.a.;

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988;

importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 326.835.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 e modificata il 14 giugno 1988 e 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Siai Marchetti S.p.a., concernente: applicazioni di nuove tecnologie in campo aerodinamico, strutturale ed impiantistico allo scopo di ottenere significativi vantaggi di ordine economico e di risparmio energetico nei confronti di aerei costruiti con tecnologie tradizionali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Agusta S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in essa della società Siai Marchetti S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Caproni Vizzola costruzioni aeronautiche S.p.a., concernente: sviluppo di nuovi criteri aerodinamici, strutturali e tecnologici da applicarsi ai veicoli dell'aviazione generale mono e bimotore 2-6 posti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Agusta S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in essa della società Caproni Vizzola costruzioni aeronautiche S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 e modificata il 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Morando impianti - Impianti per l'industria dei materiali da costruzione S.p.a., concernente: sviluppo di sistemi per il controllo e l'automazione integrale del processo di produzione di laterizi, con rilevante riduzione dei consumi energetici.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Morando impianti - Impianti per l'industria dei materiali da costruzione S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione di questa nella società Uniceramic S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in quest'ultima in Morando impianti - Impianti per l'industria dei materiali da costruzione S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 e modificata il 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Logitron S.r.l., concernente: autorizzazione delle stazioni di servizio.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Logitron S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella società Fiel S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Logitron S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 e modificata il 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Angelo Po grandi impianti S.p.a.. concernente: rilevanti innovazioni tecnologiche di processo riguardanti una nuova linea di produzione flessibile polivalente, pilotata dalla unità di governo centrale, in grado di produrre indifferentemente frigoriferi, freezer, cucine, forni e lavastoviglie industriali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Angelo Po grandi cucine S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della società Angelo Po grandi impianti S.p.a. nella società Fin Po S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Angelo Po grandi cucine S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Galfer S.p.a., concernente: linee flessibili destinate alla produzione di pastiglie per freno a disco prive d'amianto per impiego automobilistico e ferroviario.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Galfer Engineering S.r.l. a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale «Ricerca e sviluppo» della Galfer S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Industria chimica profarmaco S.p.a.. concernente: studio e sviluppo di nuovi processi per la produzione di farmaci otticamente attivi, con miglioramento dell'ecologia e riduzione delle fonti di rischio per gli operatori addetti alle lavorazioni.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Profarmaco Nobel S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione in essa della società Industria chimica profarmaco S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Laboratori riuniti S.p.a., concernente: innovazione di prodotto e di processo: realizzazione di croissants prelievitati e congelati crudi pronti all'uso previa la sola cottura.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Unione laboratori S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della società Laboratori riuniti S.p.a. e Irpad S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fabbrica accumulatori Uranio S.p.a., concernente: progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di un processo di produzione di placche tubolari positive per accumulatori industriali con un nuovo impianto, completamente automatizzato e robotizzato, privo di rilasci nocivi incontrollati, asservito da microprocessori e gestito da calcolatore centrale di processo.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Fabbrica accumulatori Uranio S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione di questa nella società Nuova azienda veronese S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Fabbrica accumulatori Uranio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Gilardoni S.p.a., concernente: studio e messa a punto di un sistema computerizzato che realizzi l'automazione operativa di un impianto radiologico in modo tale da poter effettuare esami di screening con immagini omogeneizzate di tutto il corpo con un'unica esposizione.

Modifica da apportare: data di inizio del programma: 7 giugno 1986.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Farma Biagini S.p.a., concernente: preparazione di specialità emoderivate con l'utilizzo di tecniche analitiche e tecnologiche produttive idonee alle materie prime ed alle specialità medicinali per uso umano.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Pisa.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Angelo Po grandi impianti S.p.a., concernente: progettazione e sviluppo di sistemi flessibili di produzione utilizzanti anche tecniche di intelligenza artificiale.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Angelo Po grandi cucine S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della società Angelo Po grandi impianti S.p.a. nella società Fin Po S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Angelo Po grandi cucine S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 luglio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Morando impianti - Impianti per l'industria dei materiali da costruzione S.p.a., concernente: nuova linea di impianti automatici a recupero di energia (essiccatoi monostrato e forni a rulli) per la produzione di laterizi.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Morando impianti - Impianti per l'industria dei materiali da costruzione S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione di questa nella società Uniceramic S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Morando impianti - Impianti per l'industria dei materiali da costruzione S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ital-Sicom S.r.l., concernente: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di apparecchiature per telematica relativamente a sistemi di utente telex, teletex, posta elettronica, e quindi informatica distribuita ed automazione dell'ufficio, commutazione, trasmissione e ricezione in tecnica numerica.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Ital Sicom S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 e modificata il 3 luglio 1986 e 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Merloni termosanitari S.p.a., concernente: nuovi scaldacqua a controllo elettronico.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 1.122.750.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sipea - Società industria prodotti elettrici ed affini S.p.a., concernente: nuovi prodotti e sistemi produttivi dedicati a dispositivi elettromeccanici ed elettronici di sicurezza, segnalazione e comando per autoveicoli.

Modifica da apportare: denominazione sociale: TRW Sipea S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Optikon oftalmologia S.p.a., concernente: innovazione di prodotto, progettazione e realizzazione di nuovi apparati elettronici a tecnologia avanzata per diagnostica e chirurgia oftalmica.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Optikon oftalmologia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Fincon S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Optikon oftalmologia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Douglas Chero S.p.a., concernente: nuove valvole automatiche di scarico condensa in impianti utilizzanti vapore.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Esacontrol S.p.a., concernente: sistema digitale integrato per il controllo e la supervisione dei processi industriali e per il monitoraggio ambientale.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Bailey esacontrol S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bitelli S.p.a., concernente: rilevanti innovazioni tecnologiche nel settore delle macchine operatrici stradali.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Bitelli S.p.a., a seguito del conferimento del complesso aziendale della società Bitelli S.p.a. alla Società macchine stradali S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Bitelli S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Grove-Valve Systems S.p.a., concernente: valvole a farfalla di tipo innovativo con prestazioni ed affidabilità superiori fino ad ora ottenibili solo con valvole di classe più pregiata.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Grove Italia S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in essa della Grove-Valve Systems S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ceccato S.r.l., concernente: studio, analisi e sviluppo di sistemi flessibili di produzione, integrati in architettura CIM, per la progettazione e la produzione di impianti di lavaggio.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Ceccato S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella società G.E.O. General Engineering Organisation S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Ceccato S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Eleprint S.p.a. per conto anche della Di.W.S. Plastic S.r.l., concernente: sottosistemi modulari per l'industria meccanica, elettromeccanica ed informatica: soluzioni innovative di prodotto e di processo.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Hone (Aosta); Ivrea (Torino); Scarmagno (Torino); Offanengo (Cremona); Abbiategrasso (Milano).

Delibera adottata dal CIPI in data 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Floor Gres S.p.a., concernente: automazione e robotizzazione di un sistema di produzione di materiale ceramico speciale «colormassa», antielettrostatico e iperconduttivo, con diagramma energetico a «canna d'organo» e con qualità certificata, per la depurazione di ambienti inquinati elettricamente.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Ceramica Floor Gres S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 e modificata il 22 dicembre 1987 e 19 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bull Hn Information Systems Italia S.p.a., concernente: integrazione ed automazione delle linee produttive dello stabilimento Hisitalia di Caluso.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Bull Hn Information Systems Italia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella società Honey S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale di quest'ultima in Bull Hn Information Systems Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla Società italiana vetro - SIV S.p.a., concernente: innovazione di prodotto e di processo nel campo dei componenti in vetro per l'industria automobilistica.

Modifiche da apportare:

importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi pari a L. 19.786.881.400 da imputarsi alla quota Sud;

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

91A0188

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e di un componente del comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale di Sulmona - S.c.r.l., in Sulmona.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 20 dicembre 1990, ha nominato i signori rag. Goffredo De Santis e rag. Franco Rainò, il primo già componente del comitato di sorveglianza, commissari straordinari della Banca agricola industriale di Sulmona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sulmona (L'Aquila), ed il prof. avv. Serafino Gatti componente del comitato di sorveglianza della medesima azienda, in sostituzione del rag. Goffredo De Santis.

91A0212

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 6330 del 30 novembre 1990 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 marzo 1991, il mandato conferito al rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Rinascita di Gemona a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

Con deliberazione n. 6331 del 30 novembre 1990 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 marzo 1991, il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13, in ordine alla gestione commissariale della «Torricelle - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pradamano, costituita il 3 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli.

Con deliberazione n. 6332 del 30 novembre 1990 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 marzo 1991, il mandato conferito al geom. Gianfranco Sarasso, residente in Udine, via Molin Nuovo, 48/1, in ordine alla gestione commissariale della «Weissenfels - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Fusine Valromana, costituita il 7 settembre 1964 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Tarvisio.

91A0214

Scioglimento della società cooperativa «Ranch al Bosco - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 6334 del 30 novembre 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Ranch al Bosco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 20 febbraio 1990 per rogito notaio dott. Nicola Chiumarulo di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannacone, con studio in Udine, via Tullio, 13.

91A0213

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Santa Rita» in contenitori di P.E.T. di 1500 ml

La giunta regionale con provvedimento n. 4904 dell'8 novembre 1990 ha deliberato di rinnovare l'autorizzazione alla S.p.a. Fonti del Tigullio Bognanco, con sede legale in Brescia, ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale naturale denominata «Santa Rita» nel tipo piatta in contenitori di P.E.T. di 1500 ml.

91A0190

PROVINCIA DI TRENTO

Autorizzazione alla «Nambrone Le Fonti S.p.a.» al rinnovo delle analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua minerale «Surgiva» e all'adeguamento delle etichette relative.

Si comunica che la società «Nambrone Le Fonti S.p.a.», codice fiscale 00187220223, con sede in Carisolo (Trento), con deliberazione della giunta provinciale n. 11042 di data 14 settembre 1990, è stata autorizzata al rinnovo delle analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua minerale «Surgiva» e all'adeguamento delle etichette relative.

91A0109

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 13 dicembre 1990 concernente: «Sospensione dell'ordinanza n. 1915/FPC del 28 maggio 1990 riguardante l'emergenza idrica nella regione Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 2053/FPC)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1990).

Nel titolo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 29, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Sospensione* dell'ordinanza n. 1915/FPC del 28 maggio 1990 .....», si legga: «*Revoca* dell'ordinanza n. 1915/FPC del 28 maggio 1990 .....».

91A0215

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 28 dicembre 1990 concernente: «Richiesta di interventi di urgenza a favore di stranieri extracomunitari e di profughi stranieri. (Ordinanza n. 2058/FPC)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1991).

Nel titolo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 55, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Richiesta di* interventi di urgenza a favore di stranieri extracomunitari e di profughi stranieri .....», si legga: «Interventi di urgenza a favore di stranieri extracomunitari e di profughi stranieri .....».

91A0216

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 315.000**
- semestrale . . . . **L. 170.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 56.000**
- semestrale . . . . **L. 40.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 175.000**
- semestrale . . . . **L. 95.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 56.000**
- semestrale . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 175.000**
- semestrale . . . . **L. 95.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 600.000**
- semestrale . . . . **L. 330.000**

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . **L. 800.000**

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . **L. 530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 280.000**
Abbonamento semestrale	**L. 170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200